



COMUNE DI VERRETTO

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE COMUNALI

In vigore dal 1 gennaio 2007

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.
3. REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.
4. ALIQUOTE, CANONI, TARIFFE E CORRISPETTIVI.
5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.
6. AGEVOLAZIONI.
7. FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE.
8. SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.
9. MESSI NOTIFICATORI.
10. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.
11. RAPPORTO CON I CITTADINI.
12. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.
13. TUTELA GIUDIZIARIA.
14. SANZIONI.
15. RISCOSSIONE.
16. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO.
17. CREDITI INESIGIBILI O DI INCERTA RISCOSSIONE.
18. CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

19. RIMBORSI.
20. INTERESSI.
21. ARROTONDAMENTI.
22. COMPENSAZIONI.
23. CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'.
24. AUTOTUTELA.
25. INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO.
26. INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO.
27. NORME FINALI.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e della Legge n. 296 del 27/12/2006, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di accertamento, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.
4. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 4 – ALIQUOTE, CANONI, TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni del Comune entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario;
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato;
4. Le tariffe per la fornitura di beni e di corrispettivi per le prestazioni di servizi per conto terzi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti;

ART. 5 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

1. Per garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Comune porta a conoscenza dei contribuenti la vigente normativa comunale in materia di tributi locali utilizzando le forme di comunicazione idonee al conseguimento dello scopo predetto. Tale attività di informazione deve essere comprensibile anche per quanti sono sforniti di conoscenze specifiche in materia tributaria. Il Comune rende pubbliche, in particolare, le delibere di approvazione dei regolamenti tributari, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio; garantisce la consultazione e la riproduzione gratuita della normativa in vigore.
2. Nei tempi utili e presso gli uffici preposti, il Comune mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi tributari. La modulistica deve essere accompagnata dalle istruzioni per la sua compilazione, le quali devono essere comprensibili anche da soggetti sprovvisti di conoscenze specifiche in materia tributaria.

Art. 6 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinati mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente

modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 7 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla gestione diretta le attività di riscossione ed accertamento possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52 D. Lgs. 446/97.
Tali forme sono:
 - a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali;
 - b) la riscossione e l'accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:
 - convenzione con azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 ;
 - convenzione con società miste per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per la riscossione e l'accertamento delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - concessione all'agente della riscossione competente per provincia;
 - concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/97.
3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono essere adeguatamente motivate.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono Responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito degli atti di programmazione esecutivi di gestione.
2. Il Responsabile dei tributi comunali , prescelto sulla base di una serie di requisiti attitudinali e professionali, in particolare:
 - cura tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo;
 - sottoscrive gli avvisi e gli accertamenti;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - cura il contenzioso tributario, salvo per materie per le quali è necessario rivolgersi a professionisti esterni;
 - dispone sanzioni e rimborsi;
 - in caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, si occupa dei rapporti con l'agente della riscossione.
3. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive

modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. I poteri di cui al comma 3 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
5. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti del comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c.5 lett. b) del D.Lgs 446/97 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 9 MESSI NOTIFICATORI

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 10 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributo, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, di accertamento delle entrate trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, e dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in merito alla chiarezza ed alla motivazione degli atti.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/97.
6. Il Comune informa i contribuenti su fatti e circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti, qualora questi impediscano il riconoscimento di un credito.

Art. 11 RAPPORTO CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi ed alle entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti con esclusione di quelli già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente (art. 6 comma 4 legge 27/7/2000 n. 212). L'Ente può inoltre inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il contribuente può aderire all'accertamento con adesione secondo il disposto del regolamento comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/11/2003, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19.06.1997 n. 218.

Art. 12 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. L'Ente, relativamente alle entrate tributarie di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 13 TUTELA GIUDIZIARIA

1. Le norme statutarie e regolamentari dell'Ente individuano il soggetto competente alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista esterno.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.

Art. 14 SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. N. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, sono comminate e graduate entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla suddetta normativa e sono di competenza del Funzionario Responsabile del tributo.
2. L'avviso di contestazione delle sanzioni contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 15 RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 D.Lgs 446/97, a mezzo ruolo, se affidata agli agenti per la riscossione competenti per provincia, ovvero tramite ingiunzione, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.
5. In alternativa al tesoriere l'ente, può affidare all'agente per la riscossione competente o ai soggetti indicati dalla normativa vigente, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate.
6. La riscossione delle entrate, uniformata a principi di comodità ed economicità per i contribuenti/utenti, può essere effettuata, se non diversamente previsto dalla legge, direttamente mediante conto corrente intestato alla tesoreria comunale o al Comune, tramite l'agente per la riscossione, oppure mediante versamento attraverso banche od istituti convenzionati.
7. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
8. Resta valida, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.

Art. 16 SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel successivo art. 20. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 17 CREDITI INESIGIBILI O DI INCERTA RISCOSSIONE

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio, previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario e conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto di bilancio i crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione.
2. I crediti sopra citati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal responsabile del servizio finanziario e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 18- CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 19– RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Quale giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione si intende quello:
 - a) in cui è intervenuta la decisione definitiva in caso di contenzioso;
 - b) –
3. Il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.

Art. 20 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è determinata, in due punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21 ARROTONDAMENTI

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

Art. 22 – COMPENSAZIONI

1. L'ente può disciplinare, con apposito regolamento, le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Art. 23 – CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'

1. Tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori a euro 12,00 comprensivi di sanzioni ed interessi non sono accertati. In modo analogo non si fa luogo a rimborso in caso di importi totali comprensivi di interessi, inferiori ad euro 12,00. Con riferimento ai tributi locali, in caso di versamenti spontanei in autoliquidazione, gli importi minimi al di sotto dei quali non si procede a versamento sono quelli fissati dalle singole leggi di imposta e successive modificazioni. Ove non singolarmente disciplinato l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a versamento è euro 12,00.
2. Con riferimento all'importo minimo per l'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti solidi urbani, si fa riferimento all'art. 1 D.P.R. 192/99.

Art. 24 AUTOTUTELA

1. Il comune, per mezzo di un provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. costo della difesa;
 - c. costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - d. valore della lite.
3. Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento dello stesso, nei casi di palese illegittimità dell'atto quali, a titolo esemplificativo:
 - a. doppia imposizione;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. errore di calcolo nell'accertamento dell'imposta;
 - e. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 25 INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a €1.000,00.

ART. 26 INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a €2.000,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Art. 27 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2007.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.